

Nota Informativa N° 14 del 07/10/2021

Aggiornamento tabella su estensione obbligo vaccinale



ESTENSIONE DELL'OBBLIGO VACCINALE AI LAVORATORI IMPIEGATI IN STRUTTURE RESIDENZIALI

Tabella riepilogativa ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.L. 10 Settembre 2021 N° 122

(ANCORA NON CONVERTITO IN LEGGE MA VIGENTE)

Come introdotto nell'articolo 4bis del Decreto Legge 1 Aprile 2021 N° 44 (Vigente da 1 Aprile 2021), convertito con Modificazioni dalla Legge 28 Maggio 2021 (Vigente da 1 Giugno 2021)

AGGIORNAMENTO AL 7 Ottobre 2021 *(in colore rosso)*

DOMANDA	RISPOSTA	Normativa di riferimento
<p>1. A quali lavoratori è stato esteso l'obbligo vaccinale?</p>	<p>La norma prevede che l'estensione dell'obbligo vaccinale si applica a tutti i soggetti anche esterni che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'art. 1 bis del D.L. 1 Aprile 2021 N° 44¹, <i>include le strutture semiresidenziali e le strutture che a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità.</i></p> <p>Pertanto, l'obbligo vaccinale è esteso <i>non solo alle strutture residenziali, ma anche alle semiresidenziali e, più in generale, alle</i></p>	<p>Art. 2 comma 1 del D.L. 10 Settembre 2021 N° 122 come introdotto quale art. 4bis D.L. 1 Aprile 2021 N° 44</p>

¹ L'art. 1bis del D.L. 1 Aprile 2021 N° 44 richiama le seguenti tipologie di strutture: "strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque in tutte le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017".

	<p><i>strutture che a qualsiasi titolo ospitano persone in situazione di fragilità.</i> <i>Inoltre, riguarda, non solo gli operatori sanitarie e di interesse sanitario</i> anche a tutti gli altri dipendenti (amministrativi, autisti, cuochi, etc.).</p>	
<p>2. A far partire da quale data è esteso l'obbligo vaccinale per i suddetti lavoratori?</p>	<p>A partire dal 10 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021.</p>	<p>Art. 2 comma 1 del D.L. 10 Settembre 2021 N° 122</p>
<p>3. Può pertanto ritenersi che sono obbligati a vaccinarsi tutti gli operatori suddetti qualunque sia il regime riabilitativo ex art. 26 nel quale esplicano la loro attività professionale?</p>	<p>Al momento si. Sussiste certamente l'obbligo di vaccinazione per tutti gli operatori sanitari e di interesse sanitario indipendentemente dal regime riabilitativo nel quale esplicano le proprie attività. La norma sull'estensione dell'obbligo vaccinale ha, successivamente alla sua prima stesura, chiarito anche che tra essere sono incluse anche alle semiresidenziali e, più in generale, alle strutture che a qualsiasi titolo ospitano persone in situazione di fragilità. Si può pertanto ragionevolmente concludere che l'obbligo vaccinale sia stato esteso a tutti.</p>	<p>Art. 2 comma 1 del D.L. 10 Settembre 2021 N° 122</p>
<p>4. Esistono casi di legittima esenzione dall'obbligo vaccinale?</p>	<p>L'estensione dell'obbligo vaccinale non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione</p>	<p>Art. 2 comma 2 del D.L. 10 Settembre 2021 N° 122</p>

	medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.	
5. I Datori di lavoro hanno degli oneri/adempimenti da compiere?	<p>I responsabili delle strutture di cui al comma 1 del D.L. 1 Aprile 2021 N° 44 e i datori di lavoro dei soggetti che, a qualunque titolo, svolgono nelle predette strutture attività lavorativa sulla base di contratti esterni, assicurano il rispetto dell'obbligo vaccinale.</p> <p>Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27ⁱ, per la finalità di cui al primo periodo i responsabili e i datori di lavoro possono verificare l'adempimento dell'obbligo acquisendo le informazioni necessarie secondo le modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.</p> <p>Nel contempo, però, la normativa prevede che agli esercenti le professioni sanitarie e agli operatori di interesse sanitario nonché ai lavoratori dipendenti delle strutture di cui si tratta, si applicano tutte le disposizioni di cui</p>	Art. 2 comma 2 del D.L. 10 Settembre 2021 N° 122

	<p>all'articolo 4², tranne l'ipotesi di cui al comma 8 per cui il datore di lavoro può adibire il lavoratore a mansioni inferiori, e la sospensione della prestazione lavorativa comporta che non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato, mantenendo ciò efficace fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, fermo restando quanto previsto in ipotesi di esenzione dall'obbligo vaccinale.</p>	
<p>6. Cosa accade se avviene l'accesso alle strutture in violazione delle disposizioni sopra richiamate?</p>	<p>Ove dovesse avvenire l'accesso del lavoratore in violazione di quanto sopra disposto, è punibile con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000.</p> <p>In caso di reiterata violazione della disposizione di cui al comma 1, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. Il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia, del personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica</p>	<p>Art. 4 comma 1, 3, 5, 9 del D.L. 25 Marzo 2020 N° 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 N° 35, come richiamati dall'art. 2 comma 1 del D.L. 10 Settembre 2021 N° 122.</p>

² A Tal riguardo si rinvia alla Tabella sull'obbligo vaccinale ai sensi del D.L. 1 Aprile 2021 N° 44.

	<p>sicurezza e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali. Al personale delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del Prefetto competente, per assicurare l'esecuzione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 e' attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza. Il prefetto assicura l'esecuzione delle misure di contenimento nei luoghi di lavoro avvalendosi anche del personale ispettivo dell'azienda sanitaria locale competente per territorio e dell'Ispettorato nazionale del lavoro limitatamente alle sue competenze in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro.</p>	
--	--	--

ⁱ La cui norma così dispone in materia di trattamento dei dati personali: *“Fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica e, in particolare, per garantire la protezione dall'emergenza sanitaria a carattere transfrontaliero determinata dalla diffusione del COVID-19 mediante adeguate misure di profilassi, nonché per assicurare la diagnosi e l'assistenza sanitaria dei contagiati ovvero la gestione emergenziale del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere g), h), e i), e dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nonché dell'articolo 2-sexies, comma 2, lettere t) e u), del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i soggetti operanti nel Servizio nazionale della protezione civile, di cui agli articoli 4 e 13 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e i soggetti attuatori di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, nonché gli uffici del Ministero della salute e dell'Istituto superiore di sanità, le strutture pubbliche e private che operano nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e i soggetti deputati a monitorare e a garantire l'esecuzione delle misure disposte ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, anche allo scopo di assicurare la più efficace gestione dei flussi e dell'interscambio di dati personali, possono effettuare trattamenti, ivi inclusa la comunicazione tra loro, dei dati personali, anche relativi agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679, che risultino necessari all'espletamento delle funzioni ad essi attribuite nell'ambito dell'emergenza determinata dal diffondersi del COVID-19 (3) .*

2. *La comunicazione dei dati personali a soggetti pubblici e privati, diversi da quelli di cui al comma 1, nonché la diffusione dei dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del citato regolamento (UE) 2016/679, sono effettuate nei casi in cui risultino indispensabili ai fini dello svolgimento delle attività connesse alla gestione dell'emergenza sanitaria in atto.*
3. *I trattamenti di dati personali di cui ai commi 1 e 2 sono effettuati nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del citato regolamento (UE) 2016/679, adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.*
4. *Avuto riguardo alla necessità di contemperare le esigenze di gestione dell'emergenza sanitaria in atto con quella afferente alla salvaguardia della riservatezza degli interessati, i soggetti di cui al comma 1 possono conferire le autorizzazioni di cui all'articolo 2-quaterdecies del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con modalità semplificate, anche oralmente.*
5. *Nel contesto emergenziale in atto, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera e), del citato regolamento (UE) 2016/679, fermo restando quanto disposto dall'articolo 82 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo possono omettere l'informativa di cui all'articolo 13 del medesimo regolamento o fornire un'informativa semplificata, previa comunicazione orale agli interessati dalla limitazione.*
6. *Al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, i soggetti di cui al comma 1 adottano misure idonee a ricondurre i trattamenti di dati personali effettuati nel contesto dell'emergenza all'ambito delle ordinarie competenze e delle regole che disciplinano i trattamenti di dati personali”.*